



lativi alla seconda annualità di premio salvo recupero delle provvigioni stesse in caso di mancata corresponsione di detta seconda annualità.

3° - Provvigioni di incasso -

La raccomandazione formulata nella deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 1952, di introdurre tra le singole agenzie generali quelle differentiazioni, che siano suscettibili di ristabilire, per le medesime agenzie, un giusto equilibrio tra cariche e compensi, secondo le varie misure di possibilità, si ritiene debba trovare pratica applicazione per il 1953 - per il portafoglio ordinario - mediante una differentiazione, con un meno per le grandi agenzie aventi una produzione (e quindi una amministrazione) accentrata e con un più per le altre agenzie.

Il procedimento in questione implica un onere limitato al primo anno di applicazione di L. 950.000, onere che verrà interamente riassorbito nel prossimo esercizio, per dar luogo ad avanzi a fa-